

Allegato A alla delibera 13 aprile 2007, n. 90/07 – Versione modificata e integrata con deliberazioni ARG/elt 74/08, ARG/elt 99/08, ARG/elt 161/08, ARG/elt 1/09, ARG/elt 181/10, 578/2013/R/eel, 128/2017/R/eel e 66/2020/R/eel

Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

- 1.1 Ai soli fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 oltre che le seguenti:
- **Allegato A1** è lo schema di richiesta per le tariffe incentivanti presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
 - **Allegato A1p** è lo schema di richiesta per le tariffe incentivanti presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
 - **Allegato A2** è la scheda tecnica dell'impianto fotovoltaico per cui viene presentata richiesta per le tariffe incentivanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
 - **Allegato A2p** è la scheda tecnica dell'impianto fotovoltaico per cui viene presentata richiesta per le tariffe incentivanti ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
 - **Allegato A3a** è lo schema per la richiesta del premio presentata ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 3, 4, 5, 6, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
 - **Allegato A3b** è lo schema per la richiesta del premio presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
 - **Allegato A4** è lo schema per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'impianto fotovoltaico per cui viene presentata richiesta per le tariffe incentivanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
 - **Allegato A4p** è lo schema per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'impianto fotovoltaico per cui viene presentata richiesta per le tariffe incentivanti ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
 - **soggetto responsabile** è il soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Nel caso di impianti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, il soggetto responsabile può non coincidere con l'utente dello scambio, come definito dall'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr;
 - **soggetto attuatore** è il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE);

- **tariffa incentivante** è la tariffa incentivante di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
- **premio** è il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTVOLTAICO

Articolo 2

Connessioni alla rete elettrica

- 2.1 Ai fini della richiesta e della realizzazione della connessione di un impianto solare fotovoltaico alle reti con obbligo di connessione di terzi si applica quanto stabilito dall'Autorità in materia di condizioni tecnico-economiche per la connessione alle predette reti.

Articolo 3

Misura dell'energia elettrica prodotta ai fini dell'erogazione della tariffa incentivante

- 3.1 La misura dell'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, viene effettuata secondo quanto stabilito dal Testo Integrato Misura Elettrica.
- 3.2 Il responsabile, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta trasmette mensilmente al soggetto attuatore la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta relative al mese precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Testo Integrato Misura Elettrica.
- 3.3 Qualora il soggetto responsabile del servizio di misura, se diverso dal soggetto responsabile, non trasmetta al soggetto attuatore le misure dell'energia elettrica prodotta, il medesimo soggetto attuatore procede all'erogazione, a titolo di acconto, delle tariffe incentivanti sulla base della producibilità attesa, ferme restando le verifiche di competenza.
- 3.4 Nel caso di impianti di potenza nominale superiore a 20 kW, il soggetto responsabile trasmette al soggetto attuatore, su base annuale e riferita all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Agenzia delle dogane.
- 3.5 Il soggetto attuatore verifica i dati inerenti l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico avvalendosi anche delle misure dell'energia elettrica immessa rilevate dal gestore di rete cui l'impianto fotovoltaico è connesso. A tal fine il soggetto responsabile, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa, trasmette al soggetto attuatore la registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Testo Integrato Misura Elettrica.

TITOLO III
CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ ALLA TARIFFA INCENTIVANTE E
AL PREMIO

Articolo 4

Condizioni per accedere alla tariffa incentivante

- 4.1 Il soggetto responsabile, nel caso di impianto fotovoltaico realizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, per essere ammesso a beneficiare della tariffa incentivante, deve presentare al soggetto attuatore la richiesta di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto, comprensiva della documentazione prevista dall'Allegato 4 al medesimo decreto ministeriale, secondo l'Allegato A1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Tale richiesta deve pervenire al soggetto attuatore nei tempi previsti dall'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto. Il mancato rispetto dei termini di cui al suddetto comma comporta la non ammissibilità alla tariffa incentivante.
- 4.2 Il soggetto responsabile, nel caso di impianto fotovoltaico realizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, per essere ammesso a beneficiare della tariffa incentivante, deve presentare al soggetto attuatore la richiesta di cui all'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto, comprensiva della documentazione prevista dall'Allegato 4 al medesimo decreto ministeriale con le varianti di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, secondo l'Allegato A1p, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Tale richiesta deve pervenire al soggetto attuatore nei tempi previsti dall'articolo 4, comma 8, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Il mancato rispetto dei termini di cui al suddetto comma comporta la non ammissibilità alla tariffa incentivante.
- 4.3 Ai fini dell'ammissibilità alla tariffa incentivante, il soggetto responsabile deve:
- a) essere proprietario dell'immobile ove è installato l'impianto o, diversamente, disporre dell'autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, di tale immobile, qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;
 - b) aver conseguito tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, nel rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di sicurezza durante le attività di costruzione ed esercizio dell'impianto e dei relativi allacciamenti.
- 4.4 Ogni richiesta formulata ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 4, comma 8, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 deve essere riferita ad un solo impianto fotovoltaico.
- 4.5 A partire dal 15 novembre 2010, i soggetti responsabili sono tenuti ad utilizzare il portale informativo predisposto dal GSE al fine di registrarsi, inserire i dati del proprio impianto e trasmettere per via informatica i documenti necessari (ivi inclusi gli Allegati A1 o A1p, A2 o A2p, A3a o A3b e A4 o A4p).

Articolo 5

Ammissione alla tariffa incentivante

- 5.1 Il soggetto attuatore verifica la completezza della richiesta di cui al comma 4.1 e della richiesta di cui al comma 4.2, nonché il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e delle disposizioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Entro i termini previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, il soggetto attuatore comunica al soggetto responsabile l'ammissione o la non ammissione alla tariffa incentivante nei limiti stabiliti all'articolo 13 del medesimo decreto.
- 5.2 Nel caso in cui il soggetto responsabile sia ammesso a beneficiare della tariffa incentivante per l'impianto fotovoltaico oggetto della richiesta, il soggetto attuatore, nella comunicazione di cui al comma 5.1 indica il valore della tariffa incentivante riconosciuta, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e dal comma 8.6 del presente provvedimento.
- 5.3 Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 4.1 o al comma 4.2 sia incompleta o presenti inesattezze tecniche, il soggetto attuatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della medesima, richiede al soggetto responsabile l'ulteriore documentazione necessaria. Il soggetto responsabile è tenuto ad inviare l'ulteriore documentazione entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della suddetta richiesta. Nel caso in cui la nuova documentazione risulti essere ancora incompleta o continui a presentare inesattezze tecniche il soggetto attuatore, esclude l'impianto fotovoltaico in oggetto dall'ammissione alle tariffe incentivanti. Il soggetto attuatore informa su base annuale il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e l'Autorità circa gli esiti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.
- 5.4 In applicazione delle disposizioni di cui al comma 4.5, il soggetto attuatore assegna automaticamente un numero identificativo all'impianto. Tale numero identificativo dovrà essere usato come riferimento per qualsiasi comunicazione del soggetto responsabile con il soggetto attuatore inerente l'incentivazione.
- 5.5 Ai fini del presente provvedimento, l'impianto fotovoltaico può essere composto anche da sezioni di impianto a condizione che:
 - a) all'impianto corrisponda un solo soggetto responsabile;
 - b) ciascuna sezione dell'impianto sia dotata di autonoma apparecchiatura per la misura dell'energia elettrica prodotta ai sensi delle disposizioni di cui al Testo Integrato Misura Elettrica;
 - c) il soggetto responsabile consenta al soggetto attuatore l'acquisizione per via telematica delle misure rilevate dalle apparecchiature per la misura di cui alla precedente lettera b), qualora necessaria per gli adempimenti di propria competenza. Tale acquisizione può avvenire anche per il tramite dei gestori di rete sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 24 del Testo Integrato Misura Elettrica;
 - d) a ciascuna sezione corrisponda una sola tipologia di integrazione architettonica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da b1) a b3) del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, ovvero corrisponda la tipologia di intervento di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto ministeriale;

- e) la data di entrata in esercizio di ciascuna sezione sia univocamente definibile.
- 5.6 Per gli impianti fotovoltaici composti da sezioni di impianto di cui al precedente articolo 5, comma 5.5, il soggetto responsabile è tenuto a:
- a) dichiarare, al momento della presentazione della richiesta di cui all'art. 5, comma 4 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 per la prima sezione di impianto entrata in esercizio, la potenza nominale complessiva dell'impianto, nonché il numero massimo di sezioni di cui si compone il medesimo;
 - b) presentare la richiesta di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nel rispetto del termine ivi definito, per ciascuna sezione di impianto entrata in esercizio in data successiva alla data di entrata in esercizio della prima sezione di impianto.
- 5.7 Nei casi di cui al comma 5.5, la data di entrata in esercizio di tutte le sezioni deve avvenire entro e non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio della prima sezione di impianto e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Ai fini del rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 13 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, la verifica e la comunicazione di ammissione alle tariffe incentivante di cui al comma 5.1 è riferita alla potenza nominale della prima sezione di impianto entrata in esercizio al momento della presentazione della richiesta di cui all'articolo 5, comma 4 del medesimo decreto.

Articolo 6

Condizioni per accedere al premio

- 6.1 Il soggetto responsabile di un impianto ammesso a beneficiare delle tariffe incentivanti, che rispetta i requisiti di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto ministeriale, per essere ammesso a beneficiare del premio deve farne richiesta al soggetto attuatore secondo l'Allegato A3a o l'Allegato A3b, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Articolo 7

Ammissione al premio

- 7.1 Il soggetto attuatore verifica la completezza della richiesta di cui al comma 6.1, nonché il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e delle disposizioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di cui al comma 6.1, il soggetto attuatore comunica al soggetto responsabile l'ammissione o la non ammissione al premio.
- 7.1bis Ai fini dell'ammissione al premio l'univocità fra il soggetto responsabile di cui al comma 1.1, del presente provvedimento e l'utente dello scambio di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera n), dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr non costituisce una condizione necessaria.
- 7.2 Nel caso in cui il soggetto responsabile sia ammesso a beneficiare del premio per l'impianto fotovoltaico oggetto della richiesta, il soggetto attuatore, nella comunicazione di cui al comma 7.1 indica il valore del premio e, nel caso in cui al

suddetto impianto siano già stati riconosciuti in precedenza ulteriori premi, il valore complessivo del nuovo premio.

- 7.3 Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 6.1 sia incompleta o presenti inesattezze tecniche, il soggetto attuatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della medesima, richiede al soggetto responsabile l'ulteriore documentazione necessaria. Il soggetto responsabile è tenuto ad inviare l'ulteriore documentazione entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della suddetta richiesta. Nel caso in cui la nuova documentazione risulti essere ancora incompleta o continui a presentare inesattezze tecniche il soggetto attuatore, esclude l'impianto fotovoltaico in oggetto dall'ammissione al premio. Il soggetto attuatore informa su base annuale il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e l'Autorità circa gli esiti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.
- 7.4 Qualora il cliente finale titolare del punto di connessione tramite cui l'impianto fotovoltaico è connesso alla rete decida, in relazione al predetto impianto, di non avvalersi ulteriormente del servizio di scambio sul posto, viene meno il diritto per il soggetto responsabile al riconoscimento del premio a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione del contratto di scambio sul posto.

TITOLO IV

MODALITÀ E CONDIZIONI DI EROGAZIONE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI E DEL PREMIO

Articolo 8

Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti e del premio

- 8.1 La tariffa incentivante viene riconosciuta ai soggetti responsabili ammessi ai sensi dell'articolo 5 per venti anni a partire:
- a) dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
 - b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono completati gli interventi necessari ai fini dell'ammissibilità alle tariffe incentivanti, e comunque non anteriormente al primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre 2005 e la data di entrata in vigore del presente provvedimento e che rispettano le disposizioni dell'articolo 4, comma 7, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007.
- 8.2 Il premio viene riconosciuto ai soggetti responsabili ammessi ai sensi dell'articolo 7, a partire dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda per l'ammissione al premio e fino al termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante, fermo restando quanto previsto dal comma 7.4.
- 8.3 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore ai 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, il pagamento delle tariffe incentivanti e dell'eventuale premio viene effettuato bimestralmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante

riconosciuta eventualmente maggiorata dall'eventuale premio. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l'ammontare bimestrale cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 euro.

- 8.4 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore ai 20 kW che non si avvalgono del servizio di scambio sul posto, il pagamento delle tariffe incentivanti viene effettuato mensilmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 euro.
- 8.5 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 20 kW, il pagamento delle tariffe incentivanti viene effettuato mensilmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 500 euro.
- 8.6 Nei casi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, il soggetto attuatore riconosce nel corso di ogni anno solare la tariffa incentivante al netto dell'incremento. Al termine di ogni anno solare il soggetto responsabile, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, trasmette al soggetto attuatore, con dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, i dati a consuntivo relativi all'anno precedente della quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico e della quantità di energia elettrica autoconsumata, nonché ogni altra documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza, per l'anno precedente, dei requisiti per acquisire il titolo di autoproduttore di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99. Qualora sulla base di tali dati risulti soddisfatta la condizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, il soggetto attuatore applica, con riferimento all'anno solare precedente, l'incremento previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e provvede ad effettuare il conguaglio.
- 8.7 Il soggetto attuatore aggiorna, pubblicandole nel proprio sito *internet*, le tariffe incentivanti secondo le modalità previste dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007.
- 8.8 Nei casi di cui al comma 5.5, l'incentivo è corrisposto, relativamente a ciascuna sezione, con le medesime modalità di cui al comma 8.1, lettera a). Al fine della determinazione del valore dell'incentivo si fa riferimento all'anno in cui ciascuna sezione entra in esercizio e alla potenza nominale complessiva dell'impianto dichiarata dal soggetto responsabile, intesa come somma delle potenze nominali di ogni singola sezione.

Articolo 9

Obblighi da rispettare nella gestione dell'impianto che ha avuto accesso alle tariffe incentivanti

- 9.1 Nella gestione dell'impianto fotovoltaico che ha avuto accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) non alterare le caratteristiche di targa delle apparecchiature di misura e non modificare i dati di misura registrati dalle medesime;
- b) consentire l'accesso all'impianto e alle relative infrastrutture, comprese quelle di misura dell'energia elettrica prodotta, al soggetto attuatore e agli altri soggetti di cui il soggetto attuatore può avvalersi per l'espletamento delle attività di verifica e controllo previste dall'articolo 10 del presente provvedimento;
- c) nei casi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, adempiere alle disposizioni di cui al comma 8.6 del presente provvedimento;
- d) comunicare al soggetto attuatore il/i nuovo/i numero/i di matricola a sostituzione di quello/i precedente/i, nel caso in cui uno o più pannelli e/o convertitori della corrente continua in corrente alternata che compongono l'impianto, a seguito di danni o avarie non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, venga/vengano sostituito/i con altri di pari potenza.

Articolo 10

Verifiche

- 10.1 Il soggetto attuatore esegue verifiche sugli impianti fotovoltaici in esercizio che percepiscono le tariffe incentivanti, prevedendo anche sopralluoghi a campione al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, nonché al fine di effettuare anche la verifica delle apparecchiature di misura.
- 10.2 Ai fini delle verifiche di cui al comma 10.1, il soggetto attuatore può avvalersi, previa approvazione dell'Autorità, della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico.
- 10.3 L'eventuale esito negativo delle verifiche, ferma restando qualunque azione legale e segnalazione che il soggetto attuatore ritenga opportuna, comporta la restituzione delle tariffe incentivanti e/o del premio, maggiorati degli interessi legali, percepite a partire dalla data della precedente verifica con esito positivo o, in mancanza di tale riferimento, dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, a meno che le irregolarità riscontrate siano dovute a cause indipendenti dalla volontà del soggetto responsabile e siano state tempestivamente segnalate da quest'ultimo al soggetto attuatore e al gestore di rete. L'eventuale esito negativo delle verifiche comporta la decadenza del diritto alle tariffe incentivanti.
- 10.4 Il soggetto attuatore adotta, informando l'Autorità, le procedure necessarie per la verifica di ammissibilità alle tariffe incentivanti e al premio secondo criteri di certezza, equità di trattamento e non discriminazione.
- 10.5 *Soppresso*

Articolo 11

Monitoraggio tecnologico

- 11.1 Al fine di consentire il monitoraggio tecnologico previsto all'articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, i soggetti responsabili sono tenuti a fornire al soggetto attuatore le seguenti informazioni:

- a) contestualmente alla richiesta dell'incentivo, nella scheda tecnica finale di impianto di cui all'Allegato A2 o A2p, il consuntivo del costo totale dell'impianto, suddiviso nelle tre voci:
 - fornitura moduli;
 - fornitura inverter;
 - resto della fornitura, installazione e progettazione;
- b) con frequenza annuale per l'intera durata degli incentivi, i dati attinenti gli interventi di manutenzione straordinaria effettivamente eseguiti sugli impianti, utilizzando l'apposito portale informativo messo a disposizione dal soggetto attuatore, specificando in particolare:
 - le cause di guasto;
 - i periodi di fermo impianto;
 - i costi per la riparazione.

11.2 Al fine di consentire il monitoraggio tecnologico previsto all'articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, l'Enea, coordinandosi con il soggetto attuatore, individua un opportuno insieme di soggetti responsabili pubblici, i quali sono tenuti a consentire all'Enea, o a soggetti da quest'ultima incaricati, l'installazione di sistemi di rilevamento e comunicazione dati per il monitoraggio tecnologico a distanza delle prestazioni degli impianti fotovoltaici. Tale attività di monitoraggio non dovrà comportare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti responsabili selezionati.

11.3 L'Enea, con cadenza annuale, trasmette al soggetto attuatore una descrizione delle attività svolte nell'anno precedente e di quelle da svolgere nell'anno corrente e nei due anni successivi in applicazione dell'articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, indicando anche il dettaglio dei costi sostenuti nell'anno precedente e i preventivi di spesa per l'anno corrente e i due anni successivi.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Modalità di copertura delle risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti e del premio, nonché per la gestione delle attività previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007

12.1 Le tariffe incentivanti e il premio sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.

12.2 *Soppresso*

12.3 *Soppresso*

12.4 *Soppresso*

12.5 *Soppresso*

Articolo 13

Disposizioni finali

- 13.1 Con successivo provvedimento l'Autorità determinerà le modalità e i criteri secondo cui verranno riconosciuti i costi sostenuti dal GSE in qualità di soggetto attuatore derivanti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 tenuto conto anche di quanto previsto ai commi 12.2 e 12.3.
- 13.2 Le imprese distributrici segnalano tempestivamente al GSE i nominativi dei Richiedenti che hanno inviato comunicazione di rescissione dal contratto di scambio sul posto, specificando la data del termine di validità del medesimo contratto.
- 13.3 Le imprese distributrici trasmettono al GSE l'elenco di tutti gli impianti fotovoltaici connessi alla rete prima dell'1 ottobre 2005.
- 13.4 Gli Allegati A1, A1p, A2, A2p, A3a, A3b, A4 e A4p sono aggiornati dal GSE e vengono pubblicati da quest'ultimo sul proprio sito internet, previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità.